

**Istituto Comprensivo
Aldo Moro
Dalmine**

**LA FAMIGLIA
NEL DIRITTO
19 aprile 2016**



Presidente 2015/2016 Silvano Onori



Avv. Liana Maria Nava

The logo for AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) features the letters 'AIAF' in a bold, sans-serif font. The letters are filled with a green-to-white gradient, with the 'A' being the darkest green and the 'F' being the lightest. The letters have a slight drop shadow effect.


ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Due moduli : il primo

- Diritto sostanziale
 - Riforme nelle materie del dir° di famiglia dal 2006 ad oggi con uno sguardo all'interpretazione giurisprudenziale
 - I nuovi istituti introdotti nel diritto di famiglia e nello *status* di figlio
 - I nuovi linguaggi

Primo modulo

- Dall'affido al genitore più idoneo all'affido condiviso
- I figli nati fuori dal matrimonio
- La nuova filiazione e lo status di figlio
- La responsabilità genitoriale e l'abolizione della potestà
- L'ascolto del minore
- I nuovi artt. 337 bis, 337ter e seguenti del c.c.
- Il Tribunale ordinario e il Tribunale dei minori
- La mediazione familiare- Il processo collaborativo – La negoziazione assistita



- Legge n. 54 /2006
 - (Circolare MIUR del 2/09/2015)
- Legge n. 219/ 2012
- D.legs. 154 / 2013
(entrato in vigore il 7.2.2014)

Il secondo modulo

- Norme sia di diritto sostanziale sia di diritto processuale per la tutela dei diritti dei minori e gli interventi per la famiglia in crisi
- La condotta pregiudizievole del genitore
- Gli ordini di protezione in sede civile
- La violazione degli obblighi di assistenza familiare
- L'inosservanza dei provvedimenti del Giudice
- I reati all'interno della famiglia
- I maltrattamenti e lo stalking
- La violenza assistita
- La violenza sessuale intrafamigliare
- L'ascolto e la tutela della vittima sul piano legale e giudiziario

Metodo espositivo

- Possiamo dividere il tema odierno in due parti:
- La condotta pregiudizievole che porta alla decadenza “ dalla potestà “ ed ai provvedimenti di tipo amministrativo / giudiziale pronunciati dal Giudice Civile
- La condotta suscettibile di valutazione sotto il profilo penale e che costituisce reato

Il codice civile e il codice penale

- Per sanzionare la condotta pregiudizievole
- la violazione degli obblighi di assistenza familiare
- e gli abusi familiari
- soccorrono oggi numerosi istituti di diritto civile volti a riportare alla normalità l'ambito familiare e a proteggere i soggetti più deboli

La sanzione penale

- Nel codice penale sono contemplati i delitti contro la famiglia
- la normativa penale interviene inoltre per i casi più gravi e per reati contro la persona che prescindono dal campo di azione della famiglia
- statisticamente , purtroppo , la famiglia – in senso ampio – è il luogo dell’abuso e della violenza , anche sessuale, sui minori .

La condotta pregiudizievole

- Per delineare i contorni della condotta “pregiudizievole “ del genitore nei confronti dei figli

esaminiamo alcune norme che ci riportano al concetto di

**Responsabilità genitoriale
delineato dall'art.316 c. c. nella formulazione introdotta
dalla riforma del 2014**

Le norme esaminate nel primo modulo

- Le norme che ci aiutano a costruire il concetto di condotta pregiudizievole sono collocate nel titolo IX , libro I del codice civile intitolato

“ Responsabilità genitoriale “

Nel titolo IX abbiamo già incontrato e studiato

Art.315 c. c.- Stato giuridico della filiazione

Art. 315 bis c.c. – Diritti e doveri del figlio

Art. 316 c. c. - La responsabilità genitoriale

Art. 317 c.c. – Impedimento di uno dei genitori

Art. 317 bis c.c. – Rapporti con gli ascendenti

La condotta pregiudizievole

- Ora esamineremo
- Art. 316 bis: Concorso nel mantenimento
- Art. 320 c.c. : Rappresentanza e amministrazione
- Art. 323 c.c.: Atti vietati ai genitori
- Art. 324 c.c. : Usufrutto legale
- Art. 330 c.c. : Decadenza dallaresponsabilità gen.
- Art. 333 c.c. : Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

La condotta pregiudizievole

- Art. 316 bis c.c.: Concorso nel mantenimento
- La norma inserita con la riforma del 2014 (dal 7.2.2014) esprime **un principio pacifico: entrambi i genitori devono contribuire ed ottemperare ai loro obblighi** “ *in proporzione alle rispettive **sostanze** e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo* “.
- Perché una norma nuova ? Perché i doveri dei genitori erano regolati nel titolo VI - DEL MATRIMONIO
- Dal 2014 nella sezione dedicata al MATRIMONIO è stato inserito un nuovo testo dell'art.148 c.c. - Concorso negli oneri : ***I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'art. 147, 2° comma, secondo quanto previsto dall'art. 316 bis.***

Art. 316 bis c.c.

- Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, **sono tenuti** a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri
- In caso di inadempimento, il Presidente del **Tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse...**assunte informazioni può ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole

La condotta pregiudizievole ?

- La responsabilità genitoriale si esplica anche attraverso il rispetto di una serie di disposizioni che riguardano l'amministrazione dei beni del figlio (art. 320 c.c.) e l'usufrutto legale (art. 324 c.c.) norme introdotte nel 1975.
- I genitori possono chiedere la nomina di un curatore speciale (art.321 c.c.) se non intendono provvedere ad alcuni atti

La condotta pregiudizievole del genitore: conseguenze

Art. 330 c.c. – **La decadenza** (dalla potestà -
1975) **dalla responsabilità genitoriale sui figli**

è prevista per la violazione /o la trascuratezza nei
doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi
poteri con grave pregiudizio dei figli

•



320 c.c.

324 c.c.

La condotta pregiudizievole

- Art. 330 c.c.: in tal caso per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare
..... ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (parte introdotta dalla legge 28 marzo 2001, n. 149).

In che cosa consiste il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ?

ed ancora prima , quando la procedura non è attivata d'ufficio(segnalazione scuola, servizi sociali, P.M.)

Qual 'è la richiesta del genitore che chiede la decadenzadalla potestà ?

Le frasi più comuni di un genitore che chiede assistenza legale per far dichiarare la decadenza dell'altro genitore sono :

«Voglio che sparisca dalla vita di mio figlio»

“Voglio che mio figlio non veda più il padre / la madre, come se fosse morto”

«Voglio , se lo incontra per strada, che possa tirar dritto senza neanche guardarlo»

«Non deve neanche avvicinarsi»

«Non deve sapere che faccia ha»

«Gli dirò che il padre è il mio nuovo compagno»

Statuizioni in caso di decadenza

Le statuizioni del Tribunale dei minori ,
sono invece di altra natura.

Si conserva , o si tenta di conservare, il legame con il genitore « decaduto», escludendo la ingerenza nelle decisioni più importanti – difficili da adottare per la sua negligenza o assenza – e cercando di evitare sussulti di interesse, spesso volti solo a infastidire l'altro genitore.

Si impongono oneri di assistenza economica e si regolamentano le visite.

Statuizioni in caso di decadenza


- Esempi di provvedimento del T.M.
- Il genitore non sparisce dalla vita del figlio in virtù del provvedimento di decadenza.
- Se il genitore esercente la responsabilità si risposa o convive , se ha altri figli e il genitore decaduto « sparisce» per sua scelta (o negligenza) può farsi luogo all'adozione (stepfather adoption) da parte del nuovo partner.

Si decade dalla responsabilità ?

- Molti studiosi ritengono che la abolizione in tutte le norme del codice della parola “ potestà” sia frutto di un eccesso di delega e crei problemi interpretativi : la dizione “decadenza dalla responsabilità genitoriale” creerebbe difficoltà interpretative (è un ossimoro)
- La norma sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale soffre sicuramente delle modifiche – terminologiche - recentemente introdotte e potrebbe apparire non chiara .

La condotta pregiudizievole ?

- Non aiuta la lettura dell'
- Art. 333 c.c. - **La condotta pregiudizievole del genitore**
che recita :
- Quando la condotta genitoriale non è tale da dar luogo alla decadenza ex art.330 c.c. il giudice può adottare provvedimenti convenienti



allontanamento minore
allontanamento genitore o
convivente che maltratta o abusa del
minore. (novità L. 149/2001)

La condotta pregiudizievole ?

- Art. 333 c.c.: La condotta pregiudizievole

L assetto attuale dopo le recenti riforme è il seguente :

La competenza per l'emanazione dei provvedimenti (era) oggi è del **Tribunale dei Minorenni**

- tranne nelle ipotesi in cui sia in corso giudizio di separazione , divorzio o giudizio di cui all'art. 316 c.c. (contrasto su questioni di particolare importanza) avanti al **Tribunale Ordinario**.

Come si attiva un procedimento per comportamento pregiudizievole

- Chi può chiedere i provvedimenti ?
- L'altro genitore
- I parenti
- Il pubblico ministero

Il procedimento

La procedura per condotta pregiudizievole si svolge in Camera di Consiglio

- E' un procedimento connotato da rapidità e da poteri istruttori ampi del Tribunale
- Il Tribunale può assumere informazioni (attraverso i Servizi Sociali in genere)
- Nell'interesse dei figli può adottare provvedimenti d'ufficio (cioè che non tengono conto delle richieste delle parti)

La crisi della famiglia nella sua accezione più ampia

- Non può essere affrontata con le norme esaminate
- Il concetto di potestà come fascio di poteri e diritti (diritto all'usufrutto legale, diritto ad amministrare i beni) forse non doveva essere completamente abolito.
Trasformarlo sulla carta in responsabilità genitoriale non è certamente la soluzione.
- La dicotomia fra Tribunale dei Minori e Tribunale Ordinario, spesso con competenze sovrapposte ha creato lungaggini che non giovano ad un intervento efficace e tempestivo nei casi di crisi della famiglia.

Si rende necessario dotarsi di strumenti adeguati ad affrontare criticità sempre più diffuse e con connotati difficilmente prevedibili, prescindendo dall'intervento del Giudice penale

Vengono introdotti nel codice civile gli

Art. 342 bis c.c. - Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 342 ter c.c. - Contenuto degli ordini di protezione

Perché gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

- La complessità delle nuove forme di vita e convivenza familiare rendono non sempre possibile il ricorso alle norme su illustrate
- Spesso i soggetti che compongono il nucleo *lato sensu* familiare non sono legate da rapporto di *coniugio* o di parentela.
- L'abuso inoltre può essere messo in atto da un soggetto legato da rapporto di parentela ma nei confronti del quale la legge non appronta strumenti di protezione e di difesa se non nell'ipotesi di veri e propri reati, con la conseguente necessità di vere e proprie denunce/querele che la vittima spesso non intende proporre.


Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

La legge **4 aprile 2001, n.154**

- Risponde alla necessità di approntare strumenti di tutela per una serie di situazioni patologiche di conflitto in un ambito familiare in senso largo, **con l'obiettivo di riportarle alla normalità**
- Consente di intervenire anche quando la vittima non denuncia, non vi è il supporto delle norme dettate in materia di famiglia, quando l'accertamento del reato non è immediato. Nel definire l'ambito di applicazione la legge, all' art. 5 titola : **Pericolo determinato da altri familiari**

Gli ordini di protezione

- La legge 2001/154 dopo il Titolo IX :
Responsabilità genitoriale
- introduce nel codice civile il Titolo IX BIS :
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari
- di fatto attua una ampia riforma che tocca sia il codice civile, sia il codice di procedura civile e il codice penale .



Codice civile
Codice di procedura civile
Codice Penale

Dal 2001 al 2013

- La legge subirà infatti modifiche nel 2003 (Legge 2003/304) e successivamente con il d.l.23 febbraio 2009, n. 11 : *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché di atti persecutori* – convertita nella **l. n. 38 del 2009**, che ha introdotto il **reato di Stalking** –
- art.612 bis codice penale : Atti persecutori

Protezione del minore

- Significantive modifiche vengono inoltre introdotte nel 2012 dopo la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Lanzarote (25 ottobre 2007 : Protezione del minore contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale);
- E dal d.l. 14 agosto 2013, n.93 – convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119 - in materia di sicurezza e contrasto alla violenza di genere

Ambito di applicazione

- La norma vede quali soggetti attivi e passivi della condotta il **coniuge o altro convivente**
- La convivenza può connotarsi come *more uxorio* ma più in generale può consistere in una relazione stabile (non temporanea).
- Sono comprese le convivenze fra persone dello stesso sesso

Quando si applicano ? I soggetti coinvolti

Le disposizioni sono estese ai casi in cui la condotta pregiudizievole sia tenuta da e nei confronti di un altro componente del nucleo familiare, diverso dal coniuge o dal convivente.



- È coinvolto il caso - purtroppo molto frequente - di abuso nel rapporto genitori-figli di maggiore età.
- Oggi le vittime sono spesso i genitori

I soggetti coinvolti

- Parte del nucleo familiare interessato dalla norma sono i parenti – quali fratelli, nonni, affini in linea collaterale e in linea retta - purché convivano con la vittima o siano legati da un rapporto di stretta frequentazione
- Non è strettamente necessario che la convivenza dia luogo ad un nucleo familiare unico dal punto di vista giuridico purché occupino lo stesso immobile (prevale la situazione di fatto rispetto alla situazione di diritto)

Non si applica : abusi sui minori

- Nel caso di abusi commessi dal genitore o convivente sul figlio minore si applica la disciplina degli artt. 330-333 c.c.
- **Tali ipotesi sono pertanto sottratte alle norme in esame .**
- Si pone il problema nei casi di c.d. violenza assistita - ove la **vittima** diretta dei maltrattamenti è un **genitore** e i figli sono costretti ad assistervi - se siano sovrapponibili l'intervento del Giudice civile e del Tribunale dei minori .

La violenza assistita e il minore

- La soluzione
- Il giudice investito della richiesta dell'ordine di protezione non può disporre l'affidamento del figlio;
Si ritiene che possa disporre l'intervento del servizio sociale competente con l'incarico :
 - di vigilare e regolare in via provvisoria la frequentazione del minore da parte del padre/genitore/convivente allontanato da casa
 - E individuare le modalità idonee ad evitare i contatti tra gli ex conviventi

Minore e violenza agita da soggetto diverso dal genitore o dal convivente

Esempio: fratello della madre a cui questa affida i figli mentre è al lavoro

Sono applicabili gli ordini di protezione

La norma è sospettata di incostituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento

E se l'autore della violenza è **il minore** ?

- Cade la ragione di protezione nei suoi confronti
- Sono applicabili gli ordini di protezione



Come si atteggiano gli ordini di protezione e come si svolge il procedimento

- L'istanza può essere promossa dalla parte personalmente
- al Tribunale del luogo di residenza o domicilio, in composizione monocratica
- In generale il Giudice ha poteri molto ampi ma la parte deve indicare il provvedimento richiesto
- Possono essere emessi provvedimenti *inaudita altera parte*
- Il decreto – sia di accoglimento sia di rigetto – è reclamabile avanti al Tribunale .
- Non è ammessa la produzione di nuovi documenti o la richiesta di mezzi istruttori non proposti in primo grado.
- Non vi è sospensione durante il periodo feriale(urgenza e gravità)

Presupposti per la richiesta e l'emissione degli ordini di protezione

- Condotta dei soggetti contemplati dalla norma che rechi grave pregiudizio ad uno dei componenti del nucleo familiare
- Gravità : intensità e probabile reiterazione
- Deve trattarsi di azione reiterate, ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere **i beni tutelati dalla legge 2001/154**
- Non singoli episodi , distanti nel tempo fra di loro .
- Prima della riforma del 2009 non era applicabile l'ordine di protezione se il fatto costituiva reato perseguibile d'ufficio

I beni tutelati dalla legge

- La condotta deve essere tale da creare pregiudizio grave
- All'integrità fisica, cioè alla salute,
- All'integrità morale , intesa come serenità, dignità, immagine di sé , onore , tutti gli aspetti che riguardano la sfera della salute psichica
- Alla libertà personale, intesa come capacità di pensare, decidere, agire liberamente

Sistema flessibile

- La legge non ha indicato condotte tipiche; per questo motivo, caso per caso, nell'ambito di un procedimento civile i provvedimenti si adattano alle molteplici manifestazioni che l'abuso può assumere.
- La tipicità delle condotte/reato non consente di operare con pari elasticità

Casi di pregiudizio grave

- Pregiudizio all'integrità fisica e morale : Ingiurie , o atti di violenza anche compiuti nei confronti di terzi ma in grado di generare grave turbamento nel convivente, come la violenza sessuale compiuta a danno di terzi.
- Violazione libertà personale , sia fisica sia morale: le violenze a scopo educativo genitori-figli (fai quello che dico io) , l'installazione di apparecchi per la registrazione di telefonate del partner, l'apertura della sua corrispondenza ; comportamenti atti a comprimere la libertà di pensiero con coazione fisica e minacce (iscrizione a movimenti religiosi o politici, divieto di frequentare persone).

La peculiarità degli ordini di protezione

- Ripetuti episodi volti volontariamente a provocare danno : la regola
- Eccezioni : figlio maggiorenne che a causa disagio psichico mette in pericolo (prima che si verifichi il danno) incolumità fisica e morale famiglia (garantito mantenimento e studi)
- Tutela famiglia anche nel caso di atti compiuti in stato di incapacità di intendere e di volere.

La peculiarità degli ordini di protezione

Come già sottolineato non sono individuate
condotte tipiche di abuso

Il concetto di «**abuso familiare**» è legato ad una **terminologia innovativa** e andrà definito attraverso uno specifico lavoro giurisprudenziale/e degli operatori in quanto non vi è un referente semantico né nelle norme né nelle scienze socio-psicologiche.

La peculiarità degli ordini di protezione

- Tale aspetto – flessibilità - è la vera forza delle norme sugli ordini di protezione .
- L'altra importante novità è costituita dall'intervento di soggetti collettivi pubblici e privati, intervento imposto da una norma di legge.
- Il soggetto allontanato non può sottrarsi al sostegno che viene offerto (salvo casi particolari) ; il supporto può riguardare anche altri componenti della famiglia.
- L'obiettivo è riportare la serenità familiare salvaguardando nel contempo la vittima

Il contenuto degli ordini di protezione

- Il Giudice ordina
- La cessazione della condotta pregiudizievole
- L'allontanamento dalla casa familiare
- Divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima / abusato: luogo di lavoro , domicilio della famiglia di origine, domicilio di altri prossimi congiunti , luoghi di istruzione dei figli
- Intervento dei servizi sociali/ o centro di mediazione familiare
- Intervento di associazioni per sostegno soggetti abusati (anche accoglienza)
- Pagamento di un assegno di mantenimento, eventualmente con obbligo di versamento diretto da parte del datore di lavoro

Il contenuto degli ordini di protezione

- La durata del periodo di protezione è di un anno, non oltre
- Proroga solo per gravi motivi, per il tempo strettamente necessario
- Se sorgono difficoltà o contestazioni nell'esecuzione , il Giudice provvede chiedendo l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario
- Il mancato rispetto dell'ordine di protezione è punito a querela della persona offesa con la pena di cui **all'art. 388, 1° comma codice penale (reclusione fino a tre anni)**

I delitti contro l'assistenza familiare

- Esame norme
- 570 c.p. : Violazione obblighi di assistenza familiare
- 571 c.p. : Abuso dei mezzi di correzione
- **572 c.p. : Maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli**

Delitti contro la persona

- 591 c.p. : Abbandono di minore
- DELITTI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- **388 c.p. : violazione ordine dei giudici (MODIFICATO NEL 2009)**

Art. 388 c.p. - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice

- Reclusione fino a tre anni o multa sino a 1.032
- 2° comma : La stessa pena si applica a chi **elude** l'esecuzione di un provvedimento del Giudice civile.... che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci (es. Coniuge affidatario che ostacola, elude la visita dell'altro genitore)
- Procedibile a querela

Non solo famiglia.....

- Ad eccezione dell'art. 570 c.p. che vede il suo ambito di applicazione solo nella famiglia
- Gli artt. 571, **572**, e 591 codice penale prevedono quali **soggetti attivi** le persone che abbiano una **posizione** attinente ragioni di **educazione, istruzione , cura , vigilanza o custodia o** connessa all'esercizio di una professione o di un arte e abusino o maltrattino una persona sottoposta alla loro autorità

Mobbing.....

- è noto l'utilizzo del termine mobbing per indicare i maltrattamenti in ambito lavorativo o in contesti comunitari (per es. Associazioni)
- Il mobbing integra il reato denominato dall'art. 572 c.p. di maltrattamenti in famiglia, ipotesi delittuosa che è applicabile in ogni ambito – oltre la famiglia – ove vi siano soggetti esposti ai maltrattamenti di un soggetto che ha autorità su di loro.

Art.570 c. p. –Violazione obblighi assistenza familiare

- Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potestà dei genitori è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa sino a 1032, 00 euro (è il reato dell'abbandono del tetto coniugale)
- La pena è più grave se fa mancare **i mezzi di sussistenza ai minori** di età o al coniuge .
- Il reato è perseguibile d'ufficio se commesso nei confronti di minori .
- «Mantenimento» e «mezzi di sussistenza»

Art.570 c.p. Mantenimento e mezzi di sussistenza

- Mantenimento è un concetto civilistico più ampio del concetto di «mezzi di sussistenza».
- La giurisprudenza penale ha però chiarito che con il termine « mezzi di sussistenza» non si fa riferimento al solo vitto e all'alloggio, ma anche a tutti quei mezzi indispensabili a soddisfare le necessità essenziali della vita, da valutarsi in relazione alle reali capacità economiche della persona obbligata.
- Cass. Pen. 21.01.2009 , n. 2736 parla anche di esigenze complementari : abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione .
- Ma solo per i figli di età minore ?
- E se ci pensano i nonni ?

mezzi di sussistenza e incapacità dell'obbligato

- In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la **incapacità economica** dell'obbligato può assumere valore di **esimente** solo quando sia **assoluta e non ascrivibile a sua colpa**.
- (Cass. Pen., 27.04.2007, n. 22705)
- Nel caso in questione la Corte ha ritenuto la responsabilità per violazione art. 570 c.p. di un imputato che aveva ommesso di corrispondere l'assegno al coniuge e al figlio minore escludendo che potesse avere rilievo esimente la situazione di **disoccupazione**, mancando idonei e convincenti elementi indicativi che la situazione si fosse tradotta in uno stato di **vera e propria indigenza** economica e nell'impossibilità di adempiere seppure parzialmente alla prestazione dovuta .

Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

- Chiunque,....., maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura , vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un arte, è punito con la reclusione (1-5 anni)
- Se dal fatto deriva lesione personale grave 4/8 anni
- Lesione gravissima 7/15 anni
- La morte 12/20 anni

Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia

- Reato molto grave : la pena base è la reclusione da 1 a 5 anni
- Quando possiamo dire che sussiste il reato di maltrattamenti ?
- Perché è un reato **contro la famiglia** e non contro la persona ?

Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia

- Il codice penale già prevede reati contro la persona che tutelano i singoli da ingiuste aggressioni.
- E' prevista inoltre un aggravante quando le condotte criminose siano commesse a danno di soggetti appartenenti alla famiglia.
- La norma dell'art. 572 c.p. sarebbe pertanto superflua se non fosse posta **a tutela della famiglia**

Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia

I comportamenti sono sanzionati non tanto per il *vulnus* portato alla persona in considerazione del suo status (figlio, coniuge, genitore) ma perché attraverso le sofferenze inflitte ad un componente della famiglia si lede la famiglia stessa.

Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia

- Applicando il principio alle fattispecie previste dalla norma possiamo dire che l'elemento che connota il reato di maltrattamenti in famiglia è la condizione di **disparità** in cui vengono a trovarsi l'agente – soggetto più forte – e la vittima – soggetto più debole.
- Si tutela pertanto l'interesse del singolo a non subire vessazioni o violenze **in ogni ambito sociale** all'interno della quale dovrebbe poter esplicare la sua personalità/sentirsi sicuro/ricevere sostegno e cura.
- ...ambito nel quale può o deve **subire l'autorità** di un familiare o di una persona preposta alla sua cura o educazione, e dal quale non può facilmente allontanarsi.

Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia

- Il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali a cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita; i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.
- Cassazione penale, 19.02.2004, n. 7192

Art. 572 c.p.- Maltrattamenti in famiglia

- Nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono o mettono in pericolo la incolumità personale, la libertà, l'onore di una persona di famiglia essendo **necessario**, per configurare il reato, che tali atti siano la componente di una più **ampia ed unitaria condotta abituale**, idonea ad imporre un **regime vessatorio, mortificante ed insostenibile**.
Cass.Pen.8.1.2003,n.55.

Art. 572 c.p. - Maltrattamenti in famiglia

- L'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie ad atti di vessazione reiterata, non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di religione mussulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno alla base dell'ordinamento giuridico Italiano.
- Cassazione penale, 26.11.2008, n.46300

Art.572 c.p. – Maltrattamenti in famiglia

- Nel quadro del delitto di maltrattamenti in famiglia il rapporto di autorità richiesto dall'art.572 c.p. avuto riguardo alla *ratio* della richiamata norma, deve comunque essere caratterizzato da « familiarità », deve comportare relazioni abituali e intense, consuetudini di vita fra soggetti, la soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rapporto supremazia-soggezione), **la fiducia riposta dal soggetto passivo nel soggetto attivo**, destinatario quest'ultimo di obblighi di assistenza verso il primo, perché parte più debole. E' nel contesto di un tale peculiare rapporto di natura para-famigliare che può configurarsi, ove si **verifichi l'alterazione della funzione del medesimo rapporto** attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo, il reato di maltrattamenti.
Cass.Pen.06.02.2009,N.26594

Art. 571 c.p. abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina
.....è punito se dal fatto deriva il pericolo di una
malattia nella mente o nel corpo, con la reclusione fino
a sei mesi.



Art. 571 c.p. abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e art
572 c.p. maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

Alla luce della concezione personalistica e pluralistica della Costituzione, del riformato diritto di famiglia e della convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, non può ritenersi lecito l'uso sistematico della violenza quale ordinario trattamento del minore, sia pure sostenuto da *animus corrigendi*. Pertanto l'eccesso di mezzi violenti di correzione non rientra nell'art 571 c.p. abuso dei mezzi di correzione ma nell'art. 572 c.p. (Cass.Pen. 18 marzo 1996,n.4904)

Art. 591 c.p. L'abbandono di minore

- Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14
 - Ovvero una persona incapace per malattia o vecchiaia
 - Di cui si abbia la custodia o si debba avere cura
 - Pena : da 6 mesi a 5 anni
-
- Abbandono minore di anni 18 cittadino italiano all'estero affidato per motivi di lavoro.

I maltrattamenti e lo stalking

- I maltrattamenti
- Lo stalking

La violenza assistita

Si parla di violenza assistita quando si espongono soggetti, ed in particolare minori, ad episodi di violenza intrafamigliare.

Si ritiene che né l'età né il grado di sviluppo del bambino impediscano la percezione della violenza e le sue conseguenze psicologiche

Si tratta di un vero e proprio abuso primario

Tali situazioni non trovano sanzione né sono sussumibili in nessun specifico reato .

Le condotte sono ricomprese nel reato di maltrattamenti in famiglia ex art . 572 c.p.

La violenza assistita

Sempre più spesso , pur in mancanza di norme specifiche, tali forme di violenza sono oggetto delle pronunce dei Tribunali

Segnalo Cass. 29 gennaio 2015, n.4332 .

Nel delitto di **maltrattamenti** ben può essere ricompresa e considerata la **posizione passiva** dei figli minori che siano sistematici spettatori obbligati delle manifestazioni di violenza anche psicologica di un coniuge nei confronti di un altro.

Le ripercussioni sui minori sono l'esito « di una deliberata e consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi, nonché realizzati in violazione dell'art.147 c.c., in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall'art.30 della Costituzione»

La violenza assistita

*Può applicarsi l'art. **Art. 282-bis codice procedura penale***
Allontanamento dalla casa familiare

- 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
- Ancora prima, in presenza dei presupposti già esaminati, ed in particolare l'istanza di parte , si possono applicare gli ordini di protezione di natura civile (art. 342 bis, art.342 ter codice civile)*

La violenza assistita

- *Può applicarsi l'Art.282 ter c.p.p.:*
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
- 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

La violenza sessuale intrafamigliare

Il minore sessualmente abusato

In Italia ,fenomeno sottovalutato ed in prima battuta circoscritto agli istituti di assistenza e ricovero dei fanciulli

Solo dagli anni 80 si parla esplicitamente di violenza sessuale intrafamigliare e si hanno i primi studi scientifici e la definizione di

Abuso sessuale sui minori : *si intende ogni forma di pratica sessuale manifesta o mascherata a cui è sottoposto un minore.*

In realtà vi è una **grande incertezza** fra gli operatori su cosa si debba intendere per «**abuso sessuale**».

E' il caso dell'incesto.

Il tema della definizione viene ripreso più avanti.

La violenza sessuale intrafamigliare

Si distingue:

Abuso sessuale intrafamigliare: si intende non solo l'abuso fra padri/conviventi e figlie femmine ma anche tra madri/padri e figli maschi oltre a forme mascherate da pratiche igieniche.

Soggetti attivi :

Famiglia nucleare: genitori compresi adottivi e affidatari, patrigni, conviventi, fratelli.


Famiglia allargata : nonni,zii,cuginie amici fraterni di famiglia, frequentatori abituali della stessa.

Abuso sessuale extrafamigliare : interessa maschi e femmine, è legato a condizioni di trascuratezza intrafamigliare per cui il bambino cerca attenzioni fuori dalla famiglia

Soggetti attivi : persone conosciute dal minore, vicini di casa, condomini , conoscenti.

Le tipologie dell'abuso sessuale (2000)

Le tipologie dell'abuso sessuale



La violenza sessuale intrafamigliare

La definizione : è essenziale per l'applicazione delle norme penali
Se per Abuso sessuale sui minori si intende ogni forma di pratica sessuale manifesta o mascherata a cui è sottoposto un minore, si distingue :

- a) inclusione o meno esibizionismo e proposte oscene (non contact crime)
- b) Limite di età della vittima
- c) Inclusione aggressioni da parte di coetanei
- d) Differenza di età fra vittima e aggressore.

Quanto al punto c) il nostro codice accoglie la tesi dell'abuso sessuale compiuto da coetanei (art.609 bis c.p.)

Sul punto b): si esclude l'abuso quando l'approccio sessualizzato si verifica fra soggetti minorenni ultra 13enni con differenza età pari o inferiore a tre anni.

La violenza sessuale intrafamigliare: la definizione clinica e quella giuridica

Sotto altri profili rimangono ampie divergenze fra le definizioni degli operatori Magistrati/avvocati/giuristi e l'ambito medico/psicologico /neuropsichiatrico

Il concetto clinico psico-sociologico di « abuso sessuale su minore» è molto più ampio rispetto alle condotte che il nostro codice penale ritiene reati.

Per esempio in ambito psicologico alcuni studiosi utilizzano l'espressione «incesto» e «abuso sessuale intrafamigliare» indifferentemente ad indicare

.....ogni azione sessuale commessa su un bambino da parte di un adulto avente ruolo di genitore

La violenza sessuale intrafamigliare

- *DELITTI CONTRO A FAMIGLIA 556 – 574 c.p.*
- *Delitti contro il matrimonio*
- *Delitti contro la morale famigliare **564** -565 c.p.(morale famigliare a mezzo stampa)*
- *Violazione obblighi di assistenza famigliare **570-572-574** c.p.*
- *(573 – sottrazione di minorenni – 574 sottrazione incapaci)*


- *Delitti contro la morale famigliare **564** : **Incesto***
- *«Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente , ascendente, affine , fratello o sorella.»*
- *Pena :2/8 anni - Se commessa da persona maggiore con minore di età la pena è aumentata*

La violenza sessuale intrafamigliare

- *Prima delle riforme del 1996*
- *Violenza carnale*
- *Atti di libidine violenta*

Norme contro la violenza sessuale : l. 15 febbraio 1996, n.66

Il legislatore fa una scelta : Introduce un'unica fattispecie criminosa che è definita «**atti sessuali**» , contemplando con questa definizione anche le ipotesi in cui non vi è contatto fisico fra agente e vittima (es. Corruzione di minorenni)

La norma cardine è art. 609 bis c.p.–Violenza sessuale:
Chiunque con violenza e minaccia o abuso di autorità,
costringe taluno a  violenza
compiere atti sessuali minaccia
abuso di autorità

Il reato di violenza sessuale: art.609 bis c.p.

- L'elemento costitutivo del reato è la violenza .
- La pena è la reclusione da 5 a 10 anni

Circostanze aggravanti 609 ter

Si distingue in base all'età della vittima – pena più grave

- Da 6 a 12 anni se la vittima ha meno di 14 anni
- se la vittima ha meno di 16 e il colpevole è l'ascendente o il genitore anche adottivo o il tutore
- Da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

Il reato di atti sessuali con minorenni : Art.609 quater c.p.

- Quando non vi è violenza , minaccia , o abuso di autorità
- La pena è sempre la reclusione da 5 a 10 anni prevista dall'art. 609 bis per chiunque compie atti sessuali
- se la vittima ha meno di 14 anni
- se la vittima ha meno di 16 e il colpevole è l'ascendente o il genitore anche adottivo o il convivente, il tutore o altra persona a cui il minore sia affidato per cura , istruzione etc
- Se la vittima ha compiuto gli anni 16 e i soggetti su indicati hanno abusato dei loro poteri soggiacciono ad una pena inferiore - 3/6 anni
- Da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

Il reato di atti sessuali con minorenni : Art.609 quater c.p.

- In mancanza di coercizione il legislatore opta per la via della libertà di scelta
- Assolve la esigenza di conciliare la libertà sessuale di un individuo con i diritti di altri individui e con i valori ammessi dalla collettività, quali la libertà di autodeterminazione nella sfera dell'attività sessuale
- Utilizza la violenza/minaccia/abuso posizione come discriminine
- E la minore età
- Le norme esaminate, infatti , introdotte con la legge 66 del 1996 , sono nel capo che regola i delitti contro **la libertà personale** (in luogo del capo che era dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume)

Il reato di corruzione di minorenni : Art.609 quinquies c.p.

- *«Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da*
- *1 a 5 anni»*
- La pena è stata aumentata (prima da 6 mesi a tre anni) e integrata la norma a seguito della ratifica della Convenzione di Lanzarote con la seguente ipotesi criminosa :
- *«Ovvero mostra materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali.»*
- Pena aumentata della metà per i soggetti : genitore, convivente o persona con posizione titolata
- La convenzione di Lanzarote , ratificata nel 2012, ha altresì raddoppiato i termini di prescrizione.

L'ignoranza del colpevole sull'età - Art.609 sexies

- Completa la normativa a tutela dei minori in materia di atti sessuali la norma di chiusura dell'art. 609 sexies :
- I reati esaminati (oltre all'art. 609 octies - violenza sessuale di gruppo) se commessi in danno di persona inferiore degli anni 14, nonché nel caso della corruzione di minorenni , non consentono di invocare, quale scusante l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Avv. Liana Maria Nava

- Bergamo
- Via Fra' Damiano dei
Zambelli, n.2
035-244119 -338 2026934
avv.lianam.nava@gmail.com
- Lefte (BG)
- Via Capponi, 5
- 035-733722
- info@avvocatonava.it
- www.avvocatonava.it



Avv. Liana Maria Nava